

IUS
ECCLESIAE

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

★

Direttore (Editor): Eduardo Baura

Comitato editoriale (Editorial Board): Javier Canosa, Carlos J. Errázuriz M., Pablo Gefaell,
Joaquin Llobell, Thierry Sol (Segretario).

Comitato scientifico (Advisory Board): Jesús Miñambres (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce), Nicolás Álvarez de las Asturias (Università “San Dámaso”, Madrid), Juan Ignacio Arrieta (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), Geraldina Boni (Università di Bologna), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense), Ernest Caparros (Emerito all’Università di Ottawa), Louis-Léon Christians (Università Cattolica di Louvain-la-Neuve), Orazio Condorelli (Università di Catania), Giuseppe Dalla Torre (Libera Università Maria Ss.ma Assunta di Roma), Gaetano Lo Castro (Emerito all’Università La Sapienza di Roma), Luis Navarro (Pontificia Università della Santa Croce), Jorge Otaduy (Università di Navarra), Francisca Pérez-Madrid (Università Centrale di Barcellona), Helmuth Pree (Università di Monaco di Baviera), Carlos Salinas (Università Cattolica di Valparaiso, Cile), Beatrice Serra (Università La Sapienza di Roma), Ilaria Zuanazzi (Università di Torino).

Indexes and Databases: ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®); «Ius Ecclesiae» is indexed in Canon Law Abstracts (<http://abstracts.clsghi.org/index.html>); Dialnet. Universidad de la Rioja: <http://dialnet.unirioja.es/>; Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica: <http://www.giddc.org/bibliokeyword.asp>; Instituto Martín de Azpilcueta dell’Universidad de Navarra: <http://www.unav.es/ima/basesdatos/studia.html>;

Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR): www.olir.it/.

Vedi alla fine della Rivista le Indicazioni per i collaboratori.

★

Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it

★

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462

ISSN ELETTRONICO 1972-5671

Rivista associata all’Unione Stampa Periodica Italiana.



★

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXVIII · N. 3 · 2016

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

Rivista quadrimestrale

*

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

*

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2017 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori* in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

DOTTRINA

Studi sul nuovo processo matrimoniale

- M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la “concorrenza materiale” alla luce del m. p. Mitis iudex Dominus Iesus* 457
- C.-M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili critici* 479
- J. FERRER ORTIZ, *La reforma de los procesos matrimoniales canónicos y su incidencia en el derecho español* 505

Altri studi

- G. BERTOLINI, *Recenti tensioni dottrinali in ordine alla natura del matrimonio ed al rapporto tra la fede e l'intenzione coniugale* 527
- L. MARABESE, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i “treaty bodies” dell'ONU* 555

NOTE E COMMENTI

- C. J. ERRÁZURIZ M., *La rilevanza pastorale della giustizia oggettiva nella situazione dei fedeli che vivono relazioni affettivo-sessuali non matrimoniali* 579
- G. PARISE, *L'esecuzione delle sentenze emesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: una criticità dell'attuale sistema canonico della giustizia amministrativa?* 589

GIURISPRUDENZA

- TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – Nullità del matrimonio – Simulazione totale – Sentenza definitiva – 16 febbraio 2012 (A. 27/2012) – Grzegorz Erlebach, *Ponente* (con nota di A. González Alonso, *Elementi della simulazione totale nella giurisprudenza recente della Rota Romana*) 601
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva del 24 novembre 1973, Prot. n. 2973/72 CA, Rev.do X - S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, *Panormitana, di sospensione a divinis, di privazione della voce attiva e passiva, di allontanamento*, Staffa *ponente* (con nota di J. Canosa, *La conoscenza del contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica*) 637

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

- F. VECCHI, *Lo svolgersi multidimensionale del diritto ecclesiastico tra la spiritualità del giurista e l'oggettività formale dello ius publicum externum* (a proposito di *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo e Vincenzo Turchi) 661

Recensioni

- J. J. ATTILA, *L'azione missionaria della Chiesa ieri e oggi* (E. Baura) 673
 A. BAMBERG, *Introduction au droit canonique. Principes généraux et méthodes de travail* (P. Nzeyimana) 675
 L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale* (M. Pezzanera) 678
 W. L. DANIEL, *The art of good governance: a guide to the administrative procedure for just decision-making in the Catholic Church* (J. Canosa) 681
 F. DEL GIUDICE, S. GALLO, *Diritto canonico* (S. Frisulli) 684
 M. GAS AIXENDRI, R. CAVALLOTTI, *Family and Sustainable Development* (M. P. Lacorte Tierz) 686
 C. MINELLI, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso* (E. Baura) 690
 G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri* (P. Kariuki Muriu) 693

DOCUMENTI

Atti di Papa Francesco

- Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita* (4 giugno 2016) e *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con cui si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita* (15 agosto 2016) (con commento di M. DELGADO) 697
Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Come una madre amorevole" (4 giugno 2016) (con commento di F. PUIG) 716

Atti della Santa Sede

- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva*, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016 (con commento di M. DEL POZZO) 735
Sommario dell'annata XXVIII, 2016 743

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
COME UNA MADRE AMOREVOLE
(«L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8)

COME una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico "per cause gravi": ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.

ARTICOLO 1

§ 1. Il Vescovo diocesano o l'Eparcha, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§ 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparcha può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§ 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

§4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

ARTICOLO 2

§ 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall'articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un'indagine in merito, dandone notizia all'interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze.

§2. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell'inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l'iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.

§3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un'indagine supplementare.

ARTICOLO 3

§1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l'opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il Vescovo o l'Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

§2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

ARTICOLO 4

Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se:

1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;

2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.

ARTICOLO 5

La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all'approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all'uopo designati.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* e promulgato sul quotidiano «L'Osservatore Romano» entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

FRANCESCO P.P.

“LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
PER NEGLIGENZA IN UN DECISO ORIENTAMENTO NORMATIVO”

LA Lettera apostolica *Come una madre amorevole* (in avanti, la *Lettera*) di Papa Francesco fa fronte alla complessa questione della negligenza delle autorità ecclesiastiche riguardo alla protezione dei beni dei fedeli e sul modo di esigere la relativa responsabilità. La normativa mette a fuoco soprattutto i danni gravi che possono derivare da una mancanza di diligenza, con speciale riferimento agli abusi su minori e adulti vulnerabili, puntando a stabilire le condizioni per la rimozione dall’ufficio di coloro il cui operato si sia rivelato gravemente negligente. La motivazione della Lettera ribadisce l’impegno di tutta la Chiesa per proteggere i suoi figli, in modo particolare coloro che sono più piccoli e indifesi situando in questa cornice le norme che contiene.

Queste norme stabiliscono in modo alquanto sommario due principali contenuti. Il primo, di ordine sostanziale, indica le tipologie di autorità ecclesiastiche la cui negligenza può portare alla rimozione (in sintesi, i titolari di uffici capitali e i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio), e le condizioni che devono verificarsi per individuare il tipo di azione o omissione – di solito mancanze di prevenzione dei danni – che può essere sanzionato in tale modo: una negligenza grave o molto grave a seconda se la materia sono gli abusi su minori commessi da terzi o altre aree del governo. Il secondo ambito normativo della Lettera delinea la procedura per l’accertamento della responsabilità: stabilisce alcuni estremi per la comunicazione degli indizi della grave negligenza e un sistema di garanzie per l’indagato; demanda l’indagine in diversi passaggi a una congregazione della curia romana; e, qualora si decida che esistono gli estremi per la rimozione, riserva al Romano Pontefice l’approvazione in forma specifica del provvedimento della sessione ordinaria della congregazione.

Va salutato con indubbia soddisfazione che la Chiesa si doti di strumenti giuridici per appurare le responsabilità in cui possano incorrere le autorità ecclesiastiche, specialmente in materie sensibili nelle quali entrano in gioco beni di altissimo riguardo come la protezione dei bambini e degli adulti vul-

nerabili. Infatti, ogni indirizzo normativo teso a rendere effettiva la responsabilità per atti di governo provoca immediatamente nelle autorità l'incentivo ad alzare il livello di guardia. Non sembra altra la finalità della norma, in concomitanza con l'impegno a rendere più lineare il modo di attuare la responsabilità delle autorità qualora si siano verificati danni in questo ambito. Assieme ad un leggero chiarimento nell'interpretazione di certe norme e una relativa innovazione almeno a livello applicativo nell'ordinamento giuridico, la Lettera contiene soprattutto un indirizzo di politica legislativa o, se si vuole, una decisa azione di portata giuridico-pastorale. Infatti, la Lettera stabilisce taluni mezzi giuridici destinati a promuovere non solo l'effettiva responsabilità di chi sbaglia in questo ambito, ma anche un forte richiamo ad adoperarsi perché questi errori non siano più commessi.

Il presente commento ha come scopo mettere in risalto alcuni punti salienti della Lettera, senza pretendere né di sviscerarne tutte le conseguenze operative né di studiare le basi teologiche e giuridiche sulle quali si fonda.

In relazione alle conseguenze operative, il nostro commento è alquanto sommario a motivo del carattere di indirizzo che ha il testo normativo. Non è la prima volta che nel pontificato di Papa Francesco si scelga la strada che consiste nel puntare ad una finalità pastorale offrendo una cornice applicativa, che poi dovrà essere affinata in base alla esperienza e al modo in cui le istanze competenti si attrezzeranno per compiere le mansioni che al riguardo le sono demandate.

Rispetto alle basi teologiche e giuridiche sulle quali si fonda il provvedimento, non approfondiamo in questa sede la complessa questione dell'esigenza della responsabilità dei vescovi per gli atti di governo. Non sfugge a nessuno che l'individuazione delle ragioni che possono portare a richiedere una tale responsabilità e delle istanze a ciò preposte devono essere accuratamente fondate.¹

Il presente commento si incentra solamente su quattro campi che riteniamo meritevoli di speciale attenzione: l'ambito di applicazione delle norme contenute nella Lettera a livello dei soggetti; l'ambito di applicazione materiale delle norme; la qualifica della responsabilità che è alla base di un provvedimento di rimozione; qualche accenno agli assi portanti della procedura, descritta nella Lettera apostolica.

★

L'ambito di applicazione soggettivo delle norme sostanziali e procedurali della Lettera riguarda i titolari degli uffici capitali delle circoscrizioni eccle-

¹ Si vedano alcuni riferimenti nel lavoro, M. DEL POZZO, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo* (in corso di stampa).

siastiche nonché i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio. Sono queste le tipologie di persone che possono essere rimosse dal relativo incarico qualora, secondo le prescrizioni della norma, manchino a gravi doveri di diligenza legati al proprio ufficio.

Per delimitare i soggetti appartenenti alla gerarchia della Chiesa, la norma accenna sia al criterio relativo all'ufficio di capitalità (vescovi ed eparchi, e gli equiparati) che a quello della comunità che presiedono (diocesi, eparchie assieme a quelle equiparate). Si accenna anche esplicitamente a coloro che presiedono in modo temporaneo ad una circoscrizione ecclesiastica (Art. 1 § 1).

Questa inclusione del titolare temporaneo solleva la questione più generale della rilevanza della reale possibilità di prevenire o di reagire ad un eventuale danno. Ciò sarà spesso difficile per un amministratore diocesano, o per un'altra figura che di solito è in carica per un breve tempo. Si potrebbe dire qualcosa di analogo, ad esempio, nel caso degli Ordinariati militari, qualora si trattasse di eventuali danni causati in ambiti militari fisicamente molto lontani da dove si trova abitualmente l'ordinario militare. Al di là degli esempi concreti vogliamo sottolineare che non si può parlare di diligenza e di negligenza totalmente "in astratto", bensì sulla base di una possibilità reale di incidenza sugli eventuali causanti del danno secondo le circostanze di tempo e di spazio. Questi tipi di fattori sono vevoli anche secondo l'estensione della diocesi, il numero dei chierici, la possibilità della comunicazione, la facilità o difficoltà degli spostamenti, ecc. In definitiva, il criterio secondo il quale indubbiamente nessuno possa esimersi dall'adoperarsi per la protezione di certi beni preziosi non implica automaticamente che si risponde a prescindere da tutte le circostanze del caso. Precisamente per questo motivo si giustifica l'impostazione giuridica della Lettera, nel delimitare la responsabilità realmente esigibile e per stabilire i mezzi che consentono di farlo nel modo giusto.

Determinare con precisione i soggetti eventualmente responsabili è rilevante anche perché la norma assegna implicitamente un dovere di vigilanza e quantomeno di risposta efficace alle congregazioni romane competenti (cfr. Art. 2 § 1). Nel caso degli uffici capitali il compito della relativa congregazione sarà normalmente indicato dalla competenza riguardo alla circoscrizione di riferimento, per cui le congregazioni competenti saranno, la Congregazione per i vescovi (art. 75 PB), la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (art. 85 PB) e la Congregazione per le chiese orientali (art. 56 PB). In linea di principio lo dovrebbe essere anche la Congregazione della dottrina della fede, per gli ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. In questo senso per effetto della Lettera sembra rinforzarsi e rendersi più stringente il dovere di vigilanza della Sede apostolica esplicitamente sui titolari degli uffici di

capitalità. Di rimbalzo emerge, come succede sempre che di accertamento di responsabilità si tratta, che cosa potrebbe succedere se una mancanza di diligenza di una congregazione in questo ambito si ripercuotesse in danni gravi per le persone o le comunità. In ogni caso, l'attribuzione del dovere di vigilanza alle congregazioni sui soggetti menzionati escluderebbe altre persone, per esempio, altri ordinari del luogo, riguardo ai quali di solito coloro che presiedono la circoscrizione dovrebbero svolgere una analoga funzione di vigilanza.

Notevolmente estesa è la competenza della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica riguardo ai superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio (Art. 1 § 4). Sembrerebbe che tale competenza fosse immediata su ciascun superiore maggiore, quindi trascendendo l'unità di disciplina dell'istituto sotto i Moderatori Supremi o i Superiori Generali degli istituti centralizzati, giacché la figura del superiore maggiore, oltre ad altri soggetti, include i provinciali e i loro vicari di queste categorie (cfr. cc. 613, 620 CIC).

Ci si può ragionevolmente chiedere se le congregazioni competenti siano in grado di reagire fattivamente a queste problematiche in ambiti così vasti, sia per quanto riguarda le circoscrizioni che, nell'ambito degli istituti religiosi, al di sopra della disciplina generale di ogni singolo istituto.

Sebbene da un punto di vista dell'esigenza di atteggiamenti diligenti possa essere ragionevole paragonare la situazione di un superiore maggiore con quella di un titolare di un ufficio capitale, nella misura in cui hanno alle loro dipendenze un certo numero di persone, non è tanto chiaro che la sanzione della rimozione dell'ufficio abbia nell'uno o nell'altro caso lo stesso significato. Sono ovviamente diversi dal punto di vista giuridico e teologico, ma lo sono anche dal punto di vista della situazione risultante dalla imposizione della sanzione. Senza entrare in particolari che potrebbero essere svariati, mentre nell'ambito religioso non viene intaccato lo statuto del fedele religioso e la sanzione potrebbe essere temporaneamente circoscrivibile, nel caso dei titolari degli uffici capitali è altamente probabile che si tratti di un definitivo allontanamento dal ministero di governo a livello episcopale, per cui, lasciando da parte i risvolti pubblici della vicenda, si tratterebbe quasi sempre di una sanzione tendenzialmente perpetua. La diversità della gravità degli effetti non potrà essere ignorata in fase di applicazione delle norme.

L'osservazione precedente mette in evidenza la quasi totale assenza di potenziali provvedimenti preventivi o di graduale portata per esigere la responsabilità di coloro che hanno mancato di diligenza nello svolgimento dell'ufficio di capitalità nelle circoscrizioni ecclesiastiche. Al di fuori dei parametri penali, la Lettera punta direttamente ad una misura grave quale è la rimozione dall'ufficio, senza che sia facile scorgere provvedimenti sanzioni proporzionali per condotte meno gravi. Anche da questo punto di vista si

deve far notare la notevole diversità tra il contesto degli uffici capitali e quello dei superiori religiosi, dove sono predisposti mezzi nella disciplina interna per incentivare il buon governo ed eventualmente sanzionare le condotte potenzialmente o effettivamente dannose.

★

Per rilevare l'ambito di applicazione materiale della Lettera va notato per primo che le fattispecie in essa contenute si situano al di fuori delle ipotesi penali di privazione dell'ufficio (cfr. c. 1389 CIC). Infatti, non c'è traccia di una delineazione penale, delle azioni o delle omissioni dei soggetti eventualmente implicati, che porterebbero la fattispecie sotto l'influsso degli speciali principi e garanzie penali, sia sostanziali che processuali. Pur non riguardando una fattispecie penale la Lettera contempla fatti molto seri (una negligenza nei confronti di persone che arreca gravissimi danni) che possono dare luogo ad un provvedimento sanzionatorio non lieve (la rimozione dall'ufficio) in relazione a soggetti titolari di qualificate funzioni di governo (in specie gli uffici di presidenza delle circoscrizioni ecclesiastiche). Pensando in modo realistico alla necessaria proporzionalità tra azioni, conseguenze giuridiche e soggetti, si potrebbe affermare che la materia in oggetto nella Lettera riguarda un terreno non lontanissimo dal diritto penale. In questo senso, un adeguato criterio di proporzionalità chiama in causa forti garanzie istituzionali per una giusta applicazione del provvedimento. L'attribuzione della competenza per il vaglio della responsabilità alle congregazioni romane e in ultima istanza ad un atto del Romano Pontefice andrebbero letti in questa chiave; per le stesse ragioni l'applicazione concreta dovrebbe essere molto attenta e mirata, quasi quanto lo è di solito il diritto nell'ambito penale.

Passando a considerare i settori di attività dove le azioni o le omissioni possono essere alla base della rimozione dall'ufficio, le norme in oggetto richiedono una certa attenzione perché sembrano delineare due ambiti diversificati, alquanto eterogenei: uno molto ampio e un altro abbastanza ristretto.

Un primo ambito, materialmente indeterminato nella Lettera, attiene in generale a azioni o omissioni che abbiano provocato un danno grave di qualunque tipo («fisico, morale, spirituale o patrimoniale») a persone singole o alla comunità nel suo insieme, come risultato di avere oggettivamente mancato in modo «molto grave» alla diligenza insita nell'ufficio. È quello che si legge nel combinato disposto degli Artt. 1 § 1 e 1 § 2.

Il secondo ambito è delimitato materialmente, in riferimento alle ipotesi in cui la mancanza di diligenza nell'esercizio dell'ufficio abbia direttamente a che vedere con abusi su minori o adulti vulnerabili. In questo caso la misura della diligenza è più rigorosa: basta una mancanza di diligenza qualificata

come grave (e non “molto grave” come nel caso precedente) perché possa essere applicato un provvedimento di rimozione dall’ufficio. A questo ambito più ristretto accenna il legislatore nella motivazione della Lettera nonché nell’Art. 1 § 3, con un esplicito rimando al Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, come testo legale di riferimento per la precisa tipizzazione degli abusi.

Per quanto riguarda il primo ambito, la norma è così generale che non sembra aggiungere uno speciale contenuto al diritto vigente sulla possibilità di rimozione di un vescovo, tranne forse che diventa certa la procedura per la rimozione. Il testo della motivazione della legge offre un qualche fondamento per questo apprezzamento dal momento in cui parte dalla base che «il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall’ufficio ecclesiastico “per cause gravi”»: ciò riguarda anche i vescovi diocesani gli eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO)». Certamente, qualora i canoni non specificassero il tipo di ufficio, la legislazione universale sarebbe applicabile anche ai vescovi e agli equiparati in diritto. Ciononostante, il carattere per così dire dichiarativo della Lettera potrebbe fungere come strumento di politica legislativa, vale a dire, per ricordare, e in qualche modo ammonire i titolari degli uffici capitali riguardo alla loro responsabilità di governo, rendendo presente che in alcuni casi un operato negligente può comportare la loro rimozione dall’ufficio.

Ferma restando questa valenza pastorale della norma, si deve tuttavia rilevare che il riferimento normativo è un po’ scarno, come succede spesso quando, forse per un desiderio di brevità e di semplicità, si cita un canone alla lettera senza prendere in considerazione la cornice reale, anche applicativa, nella quale è inserito. Basti ricordare che il c. 193 § 1 CIC è il punto di riferimento per le rimozioni da un ufficio «che viene conferito a tempo indeterminato», mentre gli altri paragrafi dello stesso canone si riferiscono all’ufficio «che a qualcuno è conferito a tempo determinato» (§ 2), e all’ufficio che «viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell’autorità competente» (§ 3). È evidente che l’ufficio di vescovo non è esclusivamente un ufficio «che viene conferito a tempo indeterminato»; è un ufficio con caratteristiche peculiari a livello teologico e costituzionale, che merita una attenzione particolare, come dimostra ad esempio la specificità della sua provvista. D’altronde, la dottrina e la giurisprudenza relativamente abbondante in questo ambito,² nel trattare la rimozione del titolare particolarmente stabile di un ufficio, pensa soprattutto al parroco; e quando lo stesso canone 193 CIC oltre alla causa grave richiama che sia «osservato il modo di procedere

² Cfr. M. LANDAU, *Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern: eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, P. Lang, Frankfurt am Main [etc.] 1999.

definito dal diritto», pensa certamente alla necessità di una procedura, però concretamente ha presente le procedure per la rimozione e il trasferimento di parroci, contenute nei cc. 1740-1752 CIC. Non pochi criteri di giustizia applicativi delle norme sui parroci potrebbero servire per affinare gli strumenti relativi ai vescovi e superiori maggiori, con i dovuti adattamenti legati alla specificità degli uffici, molto diversi da quello di parroco; anzi è probabile che i dubbi applicativi riguardo alla Lettera in oggetto portino l'interprete ad attingere ad alcuni di quei criteri.

Data la portata di questo primo ambito generale di applicazione della norma, sembra che non possa non avere punti di connessione con la responsabilità dell'amministrazione (cfr. c. 128 CIC; art. 123 § 2 PB), sulla quale sia la dottrina che la giurisprudenza canonica si stanno adoperando per renderla più chiara e operativa.³ È chiaro che la Lettera punta a rendere effettiva una specifica forma di responsabilità, che è quella che può portare alla perdita dell'ufficio per rimozione. Allo stesso tempo si suscitano diverse questioni che in questa sede possiamo solo accennare: il rapporto del provvedimento di rimozione con la riparazione del danno; la compatibilità tra la procedura della rimozione (che prevede un accertamento dei fatti) con il ricorso amministrativo e successivamente davanti alla giurisdizione contenziosa in ordine alla richiesta di riparazione del danno; la legittimazione attiva per promuovere l'una e l'altra azione di tutela, ecc.

Il secondo ambito di applicazione, questo materialmente determinato, è più chiaro nel riguardare un settore relativamente ben delineato di danni, di vittime e di condotte, per cui i doveri di diligenza del vescovo o del superiore sarebbero più facilmente individuabili. Come è noto, a causa della triste realtà degli abusi su minori, negli ultimi anni si è lavorato molto sia a livello universale che nell'ambito locale per definire quali siano le prassi più adatte per la loro prevenzione. In questo senso, si stanno definendo standard di condotta basati sulla esperienza che permettono di valutare e attuare più chiaramente le forme di protezione di queste persone. L'istituzione e l'operato della Pontificia Commissione per la tutela dei minori creata da Papa Francesco vanno in questa direzione. Infatti, secondo una recente comunicazione pubblica di questa Commissione, una bozza di quello che è diventata la Lettera apostolica che è oggetto del presente commento risale ai lavori della stessa.⁴

³ A livello generale, cfr. F. SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (c. 128 CIC)*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2002, pp. 317-373; H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica*, in E. BAURA - J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, A. Giuffrè, Milano 2006, pp. 59-97.

⁴ Press Release of the Pontifical Commission for the Protection of Minors (12 settembre 2016) in www.protectionofminors.va (consultato 18 gennaio 2017). La Pontificia Commis-

Precisamente in questo contesto dei doveri di diligenza per prevenire, evitare e punire gli abusi, è importante delimitare con precisione la portata giuridica di una azione o di una omissione. Le condotte indicate nelle diverse forme di linee guida (“Guidelines”), buone prassi o buone pratiche (“Best practices”), procedure omologate (“Standard”), ecc., non si sostituiscono alla valutazione delle azioni o delle omissioni per l’accertamento della responsabilità giuridica. Essi sono senz’altro un punto di riferimento e un aiuto per vagliare l’operato prudente, diventando rilevanti giuridicamente, anche come base per la imposizione di responsabilità, qualora nel caso concreto siano costitutivi di un illecito imputabile al soggetto, il che appartiene ad una valutazione giuridica determinarlo. La responsabilità giuridica non va scambiata, in questo come in altri ambiti, con semplici adempimenti o inadempimenti di parametri operativi esperienziali, tecnici o pratici. In questo senso, persino in un ambito così delicato come quello degli abusi su minori e su persone vulnerabili, è essenziale appurare la responsabilità giuridica vera e propria. È questo ciò che rende ragione delle norme sostanziali sulla responsabilità giuridica e delle procedure per l’accertamento e l’eventuale imposizione della sanzione, circondate sempre da garanzie per tutti coloro che intervengono, senza escludere la persona il cui operato è sottomesso a indagine.

In questo senso, non andrebbe attribuita una stretta valenza giuridica ad alcune affermazioni della Lettera che si capiscono come cornice pastorale, che potrebbero tuttavia indurre a confusione soprattutto se scambiate con gli standard di diligenza o se interpretate acriticamente (quindi al di fuori di una cornice giuridico-canonica) da parte di autorità civili, politiche, amministrative o giudiziarie, implicate in casi concreti di abusi. Ad esempio, quando si afferma nella motivazione della Lettera che «coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligen-

sione, ha uno statuto consultivo (Art. 1 § 1, Statuto della *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 21 aprile 2015); «Compito specifico della Commissione sarà quello di propormi le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili» (Chirografo del Santo Padre Francesco per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 22 marzo 2014). Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011; sulla base di queste indicazioni, le singole conferenze episcopali, elaborano le loro “Linee guida”. Per l’Italia, cfr. Conferenza Episcopale Italiana, “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 gennaio 2012.

za nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate», non si parla di affidamento nello stesso senso di quando si tratta della protezione che genitori, insegnanti o istruttori di sport debbono rispettivamente ai propri figli, allievi o clienti. È decisivo definire il tipo di rapporto che intercorre, nel caso concreto tra l'autorità e il minore (solo in senso larghissimo) "affidato", e tra l'autorità e la persona sulla quale pesa una accusa di abusi. Qualcosa di simile si potrebbe dire riguardo all'aver «mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale» (Art. 1 § 2) che richiama, come giustamente dice la Lettera apostolica, a una attenzione precisa del contenuto funzionale dell'ufficio pastorale ricoperto, vale a dire, come vedremo in seguito, l'ambito di effettiva incidenza del vescovo o del superiore maggiore riguardo a coloro che possono commettere azioni dannose contro minori o adulti vulnerabili.⁵

★

La natura della responsabilità che è alla base di un provvedimento di rimozione è una materia particolarmente delicata. Poiché di una responsabilità ecclesiale e quindi canonica si tratta, è importante circoscrivere l'analisi delle realtà sulle quali incide e delle norme relative all'impianto proprio del diritto canonico. Insistere su questo punto è decisivo sia perché i criteri di diligenza (e di negligenza) non sono fissi, sia perché la loro integrazione non dovrebbe risolversi frettolosamente attingendo acriticamente ai criteri di attribuzione di responsabilità dell'ambito degli ordinamenti non ecclesiali, che tra l'altro sono molto divergenti tra di loro a seconda dei paesi e delle materie, e in costante evoluzione. Basta rilevare le divergenze esistenti tra i sistemi di "civil law" e di "common law" ma anche, all'interno di ognuno dei sistemi, a seconda dei paesi e persino a seconda degli stati di una federazione; va citato il caso degli Stati Uniti di America, che è stato e continua ad essere rilevante per la materia che ci occupa.⁶

Le precedenti cautele sono pertinenti in questo commento nella misura in cui la normativa della Lettera fa affidamento, nella delineazione della condotta eventualmente costitutiva di una causa di rimozione, a categorie

⁵ Si ricordi la nota del Pontificio Consiglio per i testi legislativi sugli "Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero" (*Communicationes*, 36 [2004] 33-38).

⁶ Segnalare la differenza tra l'ambito canonico e quello secolare è perfettamente compatibile con l'esistenza di rapporti di collaborazione che richiama specialmente la materia degli abusi a minori; utili riferimenti, benché scritti in prospettiva prettamente penale in D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati, in particolare di fronte agli abusi sui minori*, «Iustitia», 3 (2010), pp. 253-263; E. CAPARROS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005.

giuridiche tipiche della responsabilità, che richiedono un accurato impegno interpretativo ed applicativo.

Non è questo commento il luogo adeguato per approfondire la materia in modo esauriente. Come è noto, la questione della responsabilità è uno dei grandi temi del diritto, giacché è in stretto contatto con alcune delle principali categorie della giustizia e dei modi per renderla operativa. Coinvolge la questione della causalità e quindi la domanda su quale grado di collegamento debba esserci tra l'azione e il danno arrecato; tocca il tema dell'accertamento degli elementi citati: stabilire se sia necessaria una prova esauriente, o se si possa fare uso di presunzioni, o se si inverta l'onere della prova, oppure se si possa prescindere dalla prova qualora si scegliesse una responsabilità di tipo oggettivo. Questa eventuale oggettivazione, che può essere di maggiore o minore grado, ripropone il tema della colpevolezza personale e della sua qualifica oggettiva o soggettiva, nonché il valore di circostanze che la modellano aggravandola o attenuandola. Questi fattori sono a loro volta intrecciati con le condotte effettivamente dovute dagli eventuali indagati per negligenza, riguardanti, nei casi della Lettera, la responsabilità per un atto altrui o una violazione di doveri di sorveglianza su persone, il che apre a un intero settore della riflessione sulla responsabilità giuridica.⁷

Dando per scontato che un approfondimento delle categorie precedenti sarebbe necessario per capire meglio la responsabilità di cui tratta la Lettera, passiamo a riflettere per sommi capi sul suo contenuto normativo al riguardo.

Il criterio più chiaro che in modo immediato si desume dalla formulazione della Lettera è una maggiore severità nell'imposizione della sanzione di rimozione qualora la materia siano gli abusi su minori o adulti vulnerabili. Infatti, basta una negligenza "grave" (e non "molto grave") perché si dia agli estremi di una rimozione.⁸ Dal momento in cui la motivazione della

⁷ Una visione panoramica, propedeutica per avviarsi alla comprensione della responsabilità nel diritto della Chiesa si può reperire in E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013, pp. 59-76. La bibliografia sul tema è sconfinata; nell'ambito del "common law" si riconduce principalmente al "tort law"; i concetti fondamentali sono stati sviluppati nei sistemi continentali attorno alla categoria della responsabilità extracontrattuale con derivazioni in molti ambiti (responsabilità dell'amministrazione pubblica, responsabilità per prodotti difettosi, responsabilità degli amministratori delle società, responsabilità per danni ai beni della personalità, ecc.)

⁸ Un preliminare chiarimento terminologico sull'aggettivo "grave" è doveroso per affrontare la questione poiché nella Lettera viene usato con quattro accezioni diverse. Come abbiamo visto, la motivazione della Lettera ricorda che esiste già una norma nel CIC secondo la quale solo si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, che per "cause gravi" e osservato il modo di procedere definito dal diritto (cfr. c. 193 § 1 CIC). È più che nota la terminologia tecnica canonica che in diversi ambiti si richiama a "cause gravi" nella fattispecie di una norma. Il significato della "causa grave", richiama altre formulazioni normative come "causa giusta", "causa proporzionale" o "causa urgente" (per una

Lettera lo dice esplicitamente, la materia di riferimento sono i «casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*». Nonostante la materia sia molto definita, non lo sono tanto a priori i doveri di diligenza corrispondenti ai soggetti cui si riferisce la Lettera, che possono avere un influsso nelle fattispecie concrete. La gradualità delle possibili negligenze è molto grande, comprendendo da una gestione distratta o maldestra di un delitto consumato di abusi sessuali del quale si è avuto notizia, a tutte le misure preventive degli abusi che possono ricadere tra i compiti istituzionali del vescovo o del superiore maggiore. Da qui la rilevanza di come vengano interpretate le norme che accennano ai criteri della responsabilità che sono alla base della rimozione sia per l'area di condotte relative ad abusi su minori che per l'area più generale della responsabilità per negligenza.

Tra altre cose è decisivo sapere come si interpretano tre espressioni della formulazione della responsabilità nell'Art. 1: "mancare oggettivamente" (alla diligenza richiesta); che la diligenza sia quella richiesta "dal suo ufficio pastorale"; la non necessità di "grave colpa morale da parte sua". I nostri rilievi al riguardo debbono essere necessariamente schematici.

visione di sintesi, cfr. J. CANOSA, *Causa grave*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 958–959; *Causa justa*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 966–968; *Causa proporcionada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 975-976; G. BIER, *Causa urgente*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 976-978). Questo è il primo uso del termine "grave". Orbene, la "causa grave" sulla base della quale un vescovo (o un superiore maggiore) può essere rimosso dall'ufficio è configurata come un certo grado di negligenza che in alcuni casi deve essere "molto grave" (Art. 1 § 1-2) e in altri basta che sia "grave" (Art. 1 § 2-3). In questo secondo senso la "gravità" è predicato della negligenza, il che rimanda a certi doveri di diligenza che vanno determinati come oggetto di valutazione della singola fattispecie. In definitiva, la Lettera serve a fornire, per certi soggetti e per certe materie, i criteri che permettono di dire che esiste una causa grave per la rimozione dall'ufficio secondo il c. 193 CIC. Una terza nozione di "gravità" è anche adoperata nell'Art. 1 § 1 per delimitare l'ambito materiale della responsabilità generale (non relativa ad abusi di minori) del vescovo o del superiore maggiore. In questo caso si parla, a nostro modo di vedere, di prendere spunto da un risultato specifico, a partire dal quale vagliare l'eventuale negligenza: «abbiano provocato un danno grave ad altri». Vuol dire che negli altri casi (legati agli abusi) il risultato non conta? L'ipotesi non è irrilevante: se gli abusi ci sono stati non c'è questione giacché sono un danno grave; se non ci sono stati, andrà valutato il rischio di possibili abusi che si è creato per azione o omissione di diligenza. Bisogna però chiedersi se il risultato di un rischio di abusi vada considerato alla stregua della ipotesi generali di un "danno grave" (Art. 1 § 1), oppure tutta la materia che abbia a che vedere con gli abusi (reali o possibili) rientri nella dizione "nel caso si tratti di abusi" dell'Art. 1 § 2. Il tema della responsabilità sulla base di un risultato o di un rischio va preso in attenta considerazione. Il qualificativo "grave" è usato in un quarto contesto (Art. 1 § 2, in fine): date altre condizioni, si può procedere alla rimozione del soggetto "anche senza grave colpa morale da parte sua". Di questo significato ce ne occupiamo in seguito nel testo.

In primo luogo, “mancare oggettivamente” alla diligenza richiesta (molto gravemente o solo gravemente a seconda della materia, come abbiamo visto) sembra che si debba intendere come l’esigenza di un giudizio chiaro di adeguatezza tra ciò che è stato omesso o fatto, e il danno arrecato. In questo modo si dovrebbe escludere (malgrado la parola potesse suggerirlo), una responsabilità oggettiva, vale a dire, l’attribuzione della responsabilità per il solo fatto che esiste il danno, per via di una presunzione sostanziale o processuale secondo la quale un soggetto deve rispondere sempre di quei danni. Questo tipo di responsabilità, tipica di contesti civili nei quali si pensa soprattutto a un danno e a un relativo risarcimento monetario, tra l’altro spesso coperto da assicurazione, alle volte viene evocata quando si parla in termini popolari di “tolleranza zero”. La Lettera, portatrice della sollecitudine della Chiesa per coloro che possono essere danneggiati da azioni o omissioni dell’autorità, non sembra che cerchi questo risultato. Tra l’altro perché una responsabilità del genere potrebbe incentivare un tale livello di sfiducia nelle persone e di aggressività nella risposta preventiva al problema posto, che non sembra consono con la natura della Chiesa stessa. In questo senso, “mancare oggettivamente” dovrebbe significare che sia stata accertata una azione negligente ed imputabile all’autorità ecclesiastica dalla quale sono derivati danni certi.

In secondo luogo, che la diligenza sia quella richiesta “dal suo ufficio pastorale” ripropone la reale portata della missione del vescovo o del superiore, e dei mezzi che ha a disposizione per renderla operativa. Sembra evidente che quando si tratta di vagliare la responsabilità dell’autorità, bisogna usare precisione sulle condotte effettivamente dovute, ossia quelle che definiscono gli standard di diligenza e, di converso, i casi di negligenza. In questo senso, come dicevamo a proposito della gravità delle condotte incriminate, che riguardano soprattutto la vigilanza di comportamenti altrui, sembra importante limitarsi a espressioni di responsabilità alla stregua della colpa effettivamente provata in contesti operativi che veramente riguardano il vescovo o il superiore.

Questo accorgimento non è superfluo nella misura in cui richiama ad una effettiva verifica nel caso concreto del fatto che, sulla base delle circostanze di tempo e spazio che delimitano la fattispecie, l’autorità è stata colpevole. Basta pensare al fatto che la norma in oggetto dovrà applicarsi in tutte le diocesi del mondo, dove la capacità reale di incidenza del titolare dell’ufficio capitale, in specie su condotte che spesso non si manifestano facilmente al pubblico non è per nulla scontata. Questo apprezzamento dovrebbe essere preso in considerazione negli standard di diligenza o le buone pratiche che siano stabilite, sia da istanze della Sede apostolica che dalle conferenze episcopali. Il fatto che in sé possano e debbano essere stringenti per migliorare il governo ed essere esigibili come esplicitazione dell’ufficio pastorale non

significa che automaticamente attribuiscono la responsabilità, se non è stato possibile implementarle operativamente nella singola diocesi.

Una considerazione simile riguarderebbe i superiori maggiori, con la specificità derivata dal fatto che la loro posizione non è assimilabile acriticamente a quella del vescovo. La maggior parte dei superiori maggiori hanno superiori immediati, che in un modo o in un altro concorrono alle mansioni a loro demandate. A seconda dell'estensione dell'istituto, del grado di centralizzazione o di decentramento e di come effettivamente si possa incidere sull'operato dei membri si dovrà valutare in un modo o in un altro la responsabilità. Anche in questo settore il criterio della colpa effettivamente provata servirebbe per contenere entro limiti prudenti l'assegnazione della responsabilità.

Vediamo in terzo luogo l'affermazione sulla non necessità di "grave colpa morale da parte sua" in riferimento al soggetto la cui responsabilità si tenta di individuare. Ci sembra una formulazione poco chiara.

Sembra che si debba escludere che in un testo normativo destinato a stabilire la responsabilità giuridica di un soggetto preposto a certe funzioni si stia facendo riferimento alla responsabilità morale, quindi se l'azione è costitutiva o meno di un illecito morale o un peccato. Se lo riteniamo una ridondanza si starebbe dicendo: a prescindere dalla valutazione sulla moralità della azione, la responsabilità può comportare la rimozione dall'ufficio.

Sarebbe comunque discutibile se l'assenza di "colpa morale" stesse a riproporre una sorta di responsabilità oggettiva, quindi senza colpa. Se "morale" viene letto come "personale" sembrerebbe che quello che si è detto precedentemente riguardo alla colpa molto grave (o grave) venisse ad essere ridimensionato da questa clausola. Non si capirebbe come si possa chiedere una colpa grave o molto grave (dalla quale sia derivato d'altronde un danno molto grave) senza grave colpa morale, ossia personale e quindi causale, imputabile e provata.

Una possibile spiegazione a questa delimitazione della responsabilità sarebbe ricondurla alle fattispecie della responsabilità del parroco, che abitualmente si ritiene non necessariamente legata alla colpa soggettiva grave. Infatti, si potrebbe riscontrare una somiglianza della norma della Lettera con la dizione del c. 1740 CIC («Quando il ministero pastorale di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso»), in concomitanza specialmente con le cause enunciate nei capoversi 2 e 3 del c. 1741 CIC. Sarebbero casi in cui il vescovo, senza che si possa affermare una colpa grave (giuridica) da parte sua, fosse diventato inabile a gestire la situazione o avesse perso ogni buona considerazione da parte dei fedeli. In questi casi si dovrebbe verificare l'esistenza di un danno veramente grave alla comunità e non la semplicemente presunta inefficacia del governo episcopale. Infatti, sarebbe molto discutibi-

le riscontrare in una globale mancanza di efficacia di governo (e non un danno concreto verificabile in modo inequivocabile) una causa di rimozione. La fattispecie generale dell'Art. 1 § 1 che parla di un «danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme; il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale», non dovrebbe essere liquidata in un indefinito “mal andamento” della diocesi. Non bisogna dimenticare la posizione di capitalità del vescovo che porta con sé un notevole grado di autonomia di governo. Inoltre, il fatto di accostare qualche causa di rimozione del vescovo alle cause di rimozione del parroco non si può tradurre in nessun modo in una equiparazione delle figure giuridiche e della tipologia della dipendenza rispettivamente della Sede apostolica e del vescovo. Sembra quindi che qualche chiarimento sulla clausola finale dell'Art. 1, § 2 sarebbe necessario.

Per concludere il commento sui criteri di assegnazione della responsabilità è utile esplicitare due problematiche legate al rapporto tra l'autorità episcopale e i casi di abusi. Riflettere su tali problematiche può aiutare a capire la necessità di una notevole precisione giuridica nel trattamento della materia, a fronte di valutazioni eccessivamente disinvolute che possono indurre a confusione sulla portata reale della incidenza dell'autorità ecclesiastica nella realtà.

L'esperienza recente mostra come il caso in cui si tende ad oggettivare la negligenza del vescovo o del superiore non è tanto che sia stato in grado di evitare abusi o in generale danni a persone, quanto l'omissione o la maldestra gestione di casi di abusi reali o sospetti in relazione al presunto autore: sospensione tardiva, rimozione titubante, trasferimento poco trasparente, ecc. Vale a dire, spesso la funzione dell'ufficio che è vagliata come diligente o negligente è quella consistente nella possibilità di allontanare le persone da ulteriori situazioni di rischio, generalmente dopo che si è verificata o si sospetta che si sia verificata una azione dannosa. L'accertamento dei fatti, la causalità e l'imputabilità riguardo a queste precise condotte di sorveglianza nell'azione di governo dovrebbe essere il contenuto dell'analisi giuridica per accertare la responsabilità nella quale si è incorso.

Un secondo settore di attività o inattività del vescovo o del superiore è alle volte misurato sulla base dei doveri che riguardo agli abusi su minori impongono le leggi civili nei luoghi dove sono reale o presuntivamente avvenuti. Qualora la normativa e la politica applicativa statale sia più rigida e conti meno sulla capacità di arginare la situazione da parte dell'autorità ecclesiastica, questa è più fortemente costretta ad agire in modo inequivocabile e forse aggressivo, a rischio che qualche riluttanza o qualche tentativo di chiarire la situazione prima di rivolgersi alle istanze civili sia valutata come una mancanza di diligenza civilmente punibile. La domanda da porsi è se ogni assegnazione di responsabilità nell'ambito civile per inadempimento

di standard di vigilanza debba essere automaticamente recepita nell'ambito ecclesiale come causa di rimozione. Da quanto abbiamo detto in precedenza la risposta dovrebbe essere negativa.

In definitiva, è ovvio che i criteri di valutazione della condotta, della colpevolezza e della imputabilità vanno considerati con grande cautela. In questo campo, la formulazione della responsabilità canonica non è stata molto sviluppata; l'occasione offerta dalla Lettera, pensata per una tipologia di responsabilità delineata dalla gravità della sanzione (la rimozione di vescovi e superiori maggiori) è una opportunità per avviare una riflessione, nonché una prassi che potremmo augurarci di taglio giurisprudenziale (benché per il momento sembri circoscritta all'ambito amministrativo) che serva a rendere certe sia le condotte dovute da tutte le autorità ecclesiastiche che i criteri di attribuzione della responsabilità.

★

Vale la pena dedicare alcuni accenni alla procedura delineata negli Art. 2-5 della Lettera.

Va salutato positivamente il fatto che da adesso in poi si possa contare su una procedura stabilita legalmente per far emergere la responsabilità dei pastori preposti alle circoscrizioni ecclesiastiche e anche ai superiori maggiori. Per quanto riguarda questi ultimi, vanno qui riproposti i dubbi che indicavamo prima, per il fatto che nella maggior parte dei casi sono integrati in una organizzazione con propri meccanismi di controllo e verifica. Non è tanto chiaro che si debba supporre che la Congregazione per i religiosi agisca nella generalità dei casi totalmente al margine dell'istituto. Dover agire al margine dell'istituto potrebbe essere un segno che le procedure interne allo stesso non hanno funzionato e che, di conseguenza, si deve vagliare anche la loro consistenza ed efficacia reali.

Il carattere potestativo dell'avvio della procedura nella congregazione romana competente solleva la questione dell'eventuale concomitanza di altri processi o procedure sugli stessi fatti o fatti collegati (Art. 2 § 1). Infatti, le congregazioni possono considerare che la priorità sia data ad altri aspetti della vicenda, e che solo in un ulteriore momento sia conveniente intraprendere una indagine sull'operato dell'autorità. Si pensi all'eventualità che si siano avviate procedure riguardanti abusi di minori. Bisognerebbe anche chiedersi comunque se l'accertamento di tali abusi o in generale la prova dei danni siano in qualche modo pregiudiziali per avviare la procedura. Senza precisare ulteriormente, la norma parla di "seri indizi" di un esercizio negligente del governo. A nostro avviso la congregazione non ha a priori la capacità di valutare tale circostanza se non è a istanza di parte, per via di una derivazione da un processo o di una denuncia delle vittime o di persone legate alle vittime dei possibili abusi (di minori o di altro tipo); il passaggio non è

automatico e le fattispecie possibili sono tante: mentre è relativamente facile circoscrivere l'oggetto della indagine su come abbia agito un vescovo per quanto riguarda persone che hanno abusato di minori, non lo è tanto mettere a fuoco la notizia, o una molteplicità di indizi, su una o più negligenze che abbiano presuntivamente causato danni.

In termini generali la procedura si può ritenere parecchio sommaria nonché per così dire "interna" alla gerarchia della Chiesa; quasi come l'operato di una commissione di disciplina all'interno di una organizzazione. Dal momento che sono vagliate azioni o omissioni di un vescovo che è in carica un certo livello di riservatezza sembra giusto; è anche probabile che in parecchi casi sia prevedibile una collaborazione da parte dell'indagato. Da un certo punto di vista sembra che la procedura debba poter incanalare situazioni molto diverse: dalle ipotesi che il vescovo chieda di essere aiutato a fare chiarezza su un sospetto grave di negligenza (l'Art. 2 § 2 ipotizza una iniziativa del vescovo per incontrare le autorità della Congregazione), fino ad un confronto serrato su fatti contestati basati su accuse gravi e incalzanti (l'Art. 2 § 2 afferma la possibilità di «difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto»), oppure un dialogo schietto nell'atmosfera di collaborazione fraterna che evoca la condivisione della condizione episcopale.⁹

Va approfondita in ogni caso la valenza della condizione di indagato nonché i passaggi relativi alla informazione e difesa: l'Art. 2 offre quasi solo uno schizzo delle garanzie ad esso concesse, tenendo conto tra l'altro che secondo le previsioni normative e tenendo conto che si svolge in congregazione, sembra trattarsi di una procedura prettamente documentale. Il fatto che a chi è indagato gli sia data la possibilità di incontrare le autorità della congregazione e che in ogni caso l'incontro avverrà (giacché se non lo chiede l'interessato sarà proposto dal dicastero), evoca a priori non tanto un sistema di udienza e contraddittorio quanto un qualche tipo di dialogo chiarificatore. L'affermazione generale sulla «possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto» (Art. 2 § 2) andrebbe approfondita soprattutto in quei casi in cui l'accertamento della responsabilità è una vera e propria fattispecie di prova di fatti e della causalità reale, di confronto con

⁹ Simile a quello predisposto nell'art. 5 delle *Disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesiani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 5 novembre 2014 (*Acta Apostolicae Sedis* 106 (2014) pp. 882-884), nel quale si diceva: «In alcune circostanze particolari l'Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un vescovo di presentare la rinuncia all'ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo». Un segno del fatto che nel limite del possibile si vorrebbe condurre la procedura per questa strada è che la Lettera apostolica, persino nei casi in cui la rimozione viene ritenuta opportuna, si prospetta secondo le circostanze come una esortazione fraterna perché il vescovo presenti volontariamente la rinuncia; se questa non avviene si procede all'emissione del decreto di rimozione (cfr. Art. 4, 2°)

norme giuridiche e con standard di diligenza, di accertamento di colpevolezza secondo gradi che vanno accuratamente vagliati secondo circostanze di tempo e di spazio, di controllo della effettiva possibilità di incidenza del governo in concreto settore di attività, ecc. Non si deve dimenticare che nella maggioranza degli ordinamenti, l'accertamento della responsabilità per danni di terzi per la sua complessità è legata all'esercizio della funzione giudiziaria.

Va rilevato il passaggio (Art. 3 § 1) che chiama in causa «secondo l'opportunità, altri vescovi o eparchi appartenenti alla conferenza episcopale, o al sinodo dei vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il vescovo o l'eparca interessato, al fine di discutere sul caso». Traspare in questo eventuale passaggio, una chiamata alla condivisione della responsabilità episcopale a livello locale, il che non può non essere salutato positivamente. Sembra timidamente accennarsi all'ipotesi prospettata in qualche occasione di istanze di sorveglianza e talvolta di giudizio, a livello di sinodalità locale anche nella Chiesa latina. In ogni caso, dato che si tratta di accertare fatti e appurare responsabilità, sembra molto importante circoscrivere con precisione l'oggetto della interpellazione a questi vescovi (forse destinata anche ad esplorare le possibili ricadute negative di una rimozione a livello del episcopato locale). In questo contesto si sollevano però delicate questioni prudenziali, sia in relazione al carattere sanzionatorio del provvedimento su base giuridica certa che sulla sua non conversione strumentale in un eventuale rimedio collaterale a dissensioni, persino gravi, all'interno di un episcopato.

È chiaro in ogni caso che il Legislatore è consapevole della gravità del provvedimento qualora si giungesse alla conclusione che il titolare dell'ufficio debba essere rimosso. Il fatto che sia chiamata in causa la Sessione ordinaria della Congregazione per la decisione (Art. 3 § 2) e l'approvazione specifica del Romano Pontefice ne è una testimonianza eloquente. È anche significativo della consapevolezza che si tratta di individuare una responsabilità giuridica il fatto che il Papa «si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi» (Art. 5).

FERNANDO PUIG

COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Febbraio 2017

(CZ 2 · FG 3)

